



CITTA' DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Corpo di Polizia Locale

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALLE PERSONE DISABILI E PER LA CONCESSIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A TITOLO GRATUITO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24.09.2014

Premesse – Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate:

- Artt. 4 e 28 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”*
- Art 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo Codice della strada”*;
- Art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”*;
- Artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;
- Art. 33, comma 4 lett. c. della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 *“modifica alla Tabella B allegata al D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 642: atti esenti dall’imposta di bollo”*;
- Art. 74 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni in deroga per favorire la mobilità e la socializzazione delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, nonché le concessioni, a titolo gratuito, di stalli per la sosta dei veicoli al servizio dei titolari di tali autorizzazioni.

Art. 2
DESTINATARI

1. Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate in favore delle persone disabili che presentano una infermità ovvero una patologia alla quale consegue una capacità di deambulazione autonoma impedita o sensibilmente ridotta, a carattere permanente o temporaneo. A tali disabili sono equiparati i non vedenti di cui all'articolo 12, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 3
**RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga a carattere permanente e del relativo contrassegno di parcheggio per disabili, deve essere presentata domanda al Comandante del Corpo di Polizia Locale, utilizzando l'apposito modulo precompilato. La domanda - in carta semplice ed esente da bollo, ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero soffre di cecità totale;

b) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, della persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione;

c) due fotografie recenti, in formato tessera, della persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione;

2. L'autorizzazione ha una validità di anni cinque. Il suo rinnovo è subordinato alla presentazione di domanda, sull'apposito modulo precompilato, corredata di certificazione rilasciata dal medico curante dell'invalido, nella quale si confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga a carattere temporaneo e del relativo contrassegno di parcheggio per disabili, deve essere presentata domanda al Comandante del Corpo di Polizia Locale, utilizzando l'apposito modulo precompilato. La domanda - in carta semplice ed esente da bollo, ai sensi dell'art. 33,

comma 4, lett. c) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero soffre di cecità totale. La certificazione medica deve anche specificare il presumibile periodo di invalidità;

b) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, della persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione;

c) due fotografie recenti, in formato tessera, della persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione;

4. L'autorizzazione in deroga a carattere temporaneo ha una validità uguale al periodo d'invalidità indicato nella certificazione medica.

5. Trascorso tale periodo è possibile l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

5. Per "*capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*" s'intende la capacità residua di deambulazione, che necessita il supporto di ausili, e/o di persona accompagnatrice, o l'impossibilità di camminare, ovvero della presenza temporanea di costrittori agli arti inferiori.

6. Il titolare dell'autorizzazione in deroga o, in caso di decesso, i suoi eredi dovranno restituire il contrassegno di parcheggio per disabili entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione stessa o dal decesso del titolare.

Art. 4

UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili, conforme al modello europeo, è un documento strettamente personale, che deve essere conservato diligentemente e può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, sia egli conducente o passeggero del veicolo.

2. Il contrassegno non è vincolato ad uno specifico veicolo, ha valore su tutto il territorio nazionale e deve essere esposto sulla parte anteriore dello stesso veicolo, esibendo il lato indicante il simbolo della sedia a rotelle.

3. Qualora il contrassegno di parcheggio per disabili sia deteriorato e non più leggibile, potrà essere sostituito gratuitamente, previa presentazione di domanda sull'apposito modulo precompilato, corredata del contrassegno deteriorato.

4. Il lato del contrassegno da esporre sul veicolo contiene:

a) dicitura in stampatello "*parcheggio per disabili*", nelle varie lingue europee;

b) il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo blu;

c) la data di scadenza del contrassegno di parcheggio per disabili;

d) il numero della concessione di autorizzazione in deroga;

- e) la denominazione ed il timbro dell'Amministrazione Comunale;
 - f) la firma del responsabile del Servizio.
5. Il retro del contrassegno di parcheggio per disabili contiene:
- a) cognome e nome del titolare;
 - b) fotografia in formato tessera del titolare;
 - c) firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato;
 - d) microchip per il controllo elettronico del contrassegno;
4. Il contrassegno di parcheggio per disabili deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare, non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato e deve essere accompagnato da un documento d'identità in corso di validità.
5. L'accompagnatore del disabile non può utilizzare il contrassegno di parcheggio per disabili, in assenza del titolare.
6. Il titolare dell'autorizzazione in deroga che esponga sulla parte anteriore del veicolo al suo servizio il contrassegno di parcheggio per disabili ha facoltà di :
- a) sostare il veicolo in tutti i parcheggi per disabili, fatta eccezione per quelli personalizzati, concessi in uso esclusivo ad altri titolari di autorizzazione;
 - b) sostare il veicolo ove vige il divieto disposto con ordinanza comunale, purché non rechi intralcio alla circolazione;
 - c) sostare il veicolo nelle aree in cui questa è sottoposta a limitazioni, purché non rechi intralcio alla circolazione;
 - e) la circolazione nei casi di sospensione o di limitazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare;
 - f) la circolazione sulle corsie preferenziali, a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai taxi;
 - g) la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità;

Art 5.

COMPORTAMENTI VIETATI

1. Al titolare dell'autorizzazione in deroga è vietato:
- a) sostare il veicolo ove vige il divieto di fermata e ove vige il divieto di sosta con rimozione del veicolo;
 - b) sostare nelle aree in cui il divieto di fermata o di sosta è stabilito dalla Legge (artt. 157, 158 C.d.S. sosta su attraversamento pedonale, su marciapiedi, in corrispondenza e prossimità d'intersezione, in curva, nel dosso, allo sbocco di passo carrabile, sullo spazio riservato taxi, autobus di linea, ecc.);
 - c) sostare il veicolo arrecando intralcio alla circolazione;
 - c) circolare sulle strade in cui la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi d'incolumità pubblica o per esigenze tecniche;
 - d) circolare sulle strade in cui la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi di tutela dall'inquinamento o di protezione dell'ambiente o del patrimonio artistico.

Art 6.
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di abuso, la sospensione dell'autorizzazione in deroga può avvenire in qualunque momento da parte dell'Autorità che l'ha rilasciata.
2. Ogni utilizzo improprio dell'autorizzazione in deroga e del suo contrassegno di parcheggio per disabili è perseguito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 188 e dalle specifiche norme del C.d.S.
3. Qualora l'utilizzo illecito dell'autorizzazione in deroga e del contrassegno di parcheggio per disabili costituiscono reato, il responsabile sarà essere punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483 – 489 e ss. del Codice Penale.

Art.7
FURTO- SMARRIMENTO- DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO

1. In caso di furto o di smarrimento del contrassegno di parcheggio per disabili, il titolare o chi ne fa le veci deve presentare denuncia alla competente autorità.
2. Per il rilascio del duplicato del contrassegno a seguito di furto o di smarrimento, deve essere presentata richiesta utilizzando l'apposito modulo, disponibile presso lo sportello del Comando di Polizia Locale e nel sito internet della Amministrazione Comunale, allegando la copia della denuncia di smarrimento o di furto e l'indicazione del numero dell'autorizzazione in deroga.
3. Per la sostituzione del contrassegno deteriorato, deve essere presentata la richiesta utilizzando l'apposito modulo ed allegando il vecchio documento;

Art.8
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

1. La validità dell'autorizzazione in deroga e del contrassegno di parcheggio per disabili ha termine alla data di scadenza indicata nei documenti, ovvero non appena siano venute meno le condizioni previste per il rilascio.
2. In caso di decesso del titolare, il Comando della Polizia Locale provvederà alla cancellazione dalla banca dati del rispettivo numero di autorizzazione ed alla disabilitazione del microchip interattivo inserito nel contrassegno di parcheggio per disabili. Inoltre, l'eventuale stallo di sosta per disabili personalizzato sarà revocato.
3. In caso di variazione di residenza, il titolare di stallo di sosta per disabili personalizzato deve subito informarne il Comando della Polizia Locale.
4. Gli eredi, tutori e/o familiari del titolare deceduto sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno di parcheggio per disabili al Comando della Polizia Locale. Eventuali abusi saranno perseguiti secondo le norme vigenti.

Art.9
ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI PER DISABILI

1. In base al numero dei residenti, all'intensità del traffico veicolare, alla presenza di servizi pubblici, sanitari e di attività commerciali intensamente frequentate, il Comando della Polizia Locale valuterà la necessità di adeguare il numero e l'ubicazione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide, istituendo nuovi stalli riservati e sopprimendo quelli non più necessari.
2. Nell'ambito delle aree di sosta, ove possibile, dovrà essere garantito uno stallone riservato ai veicoli al servizio di persone invalide ogni 250 metri. Nelle aree di parcheggio organizzato, dovrà essere previsto almeno uno stallone riservato ogni 50.

Art.10
STALLI DI SOSTA "PERSONALIZZATI"

1. Per la concessione, a titolo gratuito, di uno stallone di sosta personalizzato, perché riservato al veicolo al proprio servizio, il titolare dell'autorizzazione in deroga che versi in particolari condizioni di invalidità può presentare domanda al Comandante del Corpo di Polizia Locale, utilizzando l'apposito modulo precompilato.
2. Nella domanda - in carta semplice ed esente da bollo, ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - deve dichiarare di avere :
 - a) l'autorizzazione in deroga a carattere permanente;
 - b) un veicolo riservato al proprio servizio;
 - c) la patente di abilitazione alla guida del veicolo al proprio servizio.
3. Lo stallone di sosta personalizzato potrà essere concesso, a titolo gratuito, nelle zone ad alta densità di traffico, quando il beneficiario non abbia la disponibilità di uno spazio di sosta veicolare privato ed accessibile presso la propria abitazione ovvero presso il luogo in cui svolge l'attività lavorativa.
4. Quando il titolare di contrassegno di parcheggio per disabili si trovi in condizioni di gravità tali da rendere indispensabile lo stallone di sosta personalizzato, questo potrà essere concesso, a titolo gratuito, anche se il beneficiario non sia abilitato alla guida.
5. La necessità della concessione, a titolo gratuito, di uno stallone di sosta personalizzato deve essere sempre accertata previo sopralluogo della Polizia Locale.
4. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare di contrassegno di parcheggio per disabili;
 - b) copia della patente di guida del titolare ovvero del familiare convivente;
 - c) copia della carta di circolazione del veicolo riservato al proprio servizio;
5. La condizione di privo di vista, ove non sia associata ad altra patologia che impedisca o comprometta gravemente la deambulazione, non costituisce titolo per l'assegnazione dello stallone di sosta personalizzato.
6. Verificata la sussistenza delle condizioni richieste per la concessione, a titolo gratuito, di uno stallone di sosta personalizzato, il Responsabile della Polizia Locale adoterà l'Ordinanza istitutiva, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e

notificata al richiedente. Il numero del contrassegno di parcheggio per disabili del titolare dello stallo di sosta personalizzato dovrà essere riportato in modo visibile sulla apposita segnaletica verticale. Lo stallo e la prescritta segnaletica sono realizzati dall'Ufficio Manutenzioni entro trenta giorni dalla pubblicazione della rispettiva Ordinanza, con oneri interamente a carico del Comune. Lo stesso Ufficio Manutenzioni curerà la manutenzione periodica della segnaletica.

Art.11

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO E COMPETENZE

1. L'istruttoria del procedimento è demandata al Comando di Polizia Locale e si articola nelle seguenti fasi:
 - a) presentazione della domanda e della relativa documentazione presso il Comando di Polizia Locale;
 - b) verifica degli atti e dei luoghi;
 - c) rilascio del titolo richiesto ovvero rigetto motivato della domanda.
2. Qualora la documentazione prodotta dall'interessato risulti insufficiente, la Polizia Locale può richiederne l'integrazione una sola volta, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della documentazione integrativa che si stata richiesta.

Art.12

SANZIONI

1. Le violazioni delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento verranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il Comando di Polizia Locale provvederà ad adeguare alla nuova disciplina tutte le concessioni in atto, a titolo gratuito, di stalli di sosta personalizzati.
2. Gli stalli per i quali non sussistano i requisiti prescritti saranno revocati.
3. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento.